

STATUTO



ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "ENTE MUSICALE DI ROMA FONDAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata "ENTE MUSICALE DI ROMA FONDAZIONE ETS", avente durata illimitata.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e del Codice civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "ENTE MUSICALE DI ROMA FONDAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "ENTE MUSICALE DI ROMA FONDAZIONE ETS" e acquisirà personalità giuridica; pertanto, per le obbligazioni risponderà soltanto la Fondazione con il suo patrimonio.

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma. La variazione della sede della Fondazione può essere determinata con delibera dell'Organo Amministrativo, che ne darà pubblicità nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in Italia.

2.3 Il trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa dall'Organo Amministrativo.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, ai fini del benessere psicofisico individuale e sociale, la Fondazione – mediante anche

l'integrazione con la ricerca medica e scientifica, specie nel campo delle neuroscienze – intende promuovere e favorire lo sviluppo e la divulgazione di nuovi metodi, protocolli, percorsi integrati e attività didattico/formative in ambito musicale e artistico, nonché operare nel campo musicale, artistico, motorio e dello svago, verso persone di tutte le fasce di età, offrendo sostegno anche a persone con compromissioni organiche, motorie e sensoriali, diverse abilità e adolescenti e giovani interessati da fenomeni di disagio, fragilità, dispersione o povertà educativa.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) d), g), h, i), k) e l) del d.lgs. n.117/2017, per lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) promozione e divulgazione della ricerca medico-scientifica, specie nel campo delle neuroscienze, in associazione con la realizzazione e/o l'esercizio di metodi, protocolli, percorsi integrati e attività didattico/formative, anche sperimentali, in ambito musicale e artistico mirati allo sviluppo o al mantenimento della neuroplasticità, della funzionalità psicofisica e del benessere individuale e sociale;
- 2) realizzazione e offerta di percorsi integrati nuovi o sperimentali in ambito musicale, artistico e motorio per lo sviluppo e il mantenimento delle potenzialità neuroplastiche, della funzionalità psicofisica e del benessere individuale e sociale, rivolti in particolare, a: giovani artisti in formazione; popolazione della terza età; persone con diverso tipo di compromissioni organiche, motorie e sensoriali per consentirne anche l'inclusione nel campo musicale, artistico e dello svago; adolescenti e giovani interessati da fenomeni di disagio, fragilità, dispersione o povertà educativa con l'obiettivo anche di avviare, continuare o coadiuvare percorsi socio-educativi;

- 3) sviluppo di progetti musicali e artistici per la definizione e l'offerta di corsi/ programmi/itinerari/percorsi vocali, strumentali, ritmici e di ascolto, nonché in altri ambiti artistici e motori, volti ad accrescere le capacità emotive, cognitive, sensoriali e motorie e, in generale, a migliorare la qualità della vita;
- 4) offerta di corsi/programmi/itinerari/percorsi di fruizione e formazione, anche permanente – di tipo professionale o amatoriale – nel campo musicale, artistico e motorio, finalizzati sia a mantenere e sviluppare la funzionalità e il benessere psicofisici in tutte le fasce d'età sia a realizzare percorsi di inclusione di adolescenti e giovani interessati da fenomeni di disagio, fragilità, dispersione o povertà educativa o percorsi di prevenzione mirati alla terza età per il mantenimento delle funzioni cognitive, motorie o comportamentali e contro l'invecchiamento neuronale;
- 5) realizzazione e promozione di iniziative di produzione musicale;
- 6) organizzazione, anche per raccolta fondi, di eventi musicali e manifestazioni concertistiche, nonché altri eventi culturali e artistici o connessi con le attività svolte dalla Fondazione, tra cui eventi cinematografici, teatrali e televisivi, mostre, presentazione di libri o di progetti;
- 7) promozione e valorizzazione dell'attività della Fondazione a livello nazionale e internazionale attraverso anche l'organizzazione di iniziative di scambio;
- 8) organizzazione di eventi formativi, tra cui contest, masterclass, seminari e convegni, negli ambiti di attività della Fondazione;
- 9) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e artistico;
- 10) organizzazione di attività di formazione extra-scolastica negli ambiti di attività della Fondazione;

11). produzione di materiale audio, video e merchandising;

realizzazione di attività divulgative e di formazione, nonché offerta di corsi/ programmi/itinerari, anche presso società ed enti terzi in ambito nazionale e internazionale;

12) erogazioni di premi, contributi e borse di studio;

13) rilascio di qualifiche, attestati, diplomi, e certificati negli ambiti di operatività della Fondazione;

14) altre attività riconducibili agli scopi e/o ai settori di attività della Fondazione.

ART. 4 ATTIVITÀ SECONDARIE, ACCESSORIE, CONNESSE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie, accessorie, connesse o strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 In particolare, la Fondazione può compiere in via complementare tutte le operazioni di tipo commerciale, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari o di altra natura ritenute dal Presidente della Fondazione necessarie o utili per il conseguimento degli scopi statutari, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Fondazione. Rientrano tra le attività di cui al presente articolo, anche per il tramite di soggetti terzi (ivi inclusi i Fondatori o società, ditte ed enti a loro riconducibili):

a) La locazione o la ricezione in uso a qualsiasi titolo di immobili,

locali, spazi o strutture di terzi (ivi inclusi i Fondatori o società, ditte ed enti a loro riconducibili) per l'esercizio delle proprie attività;

b) ove consentito, la sublocazione o la subconcessione in uso a qualsiasi titolo degli immobili, locali, spazi o strutture ricevuti in locazione o in uso dalla Fondazione ai sensi della precedente lett. a);

c) la somministrazione di alimenti e bevande;

d) la vendita di materiale audio, video e merchandising;

e) la concessione anche a titolo oneroso dell'uso della denominazione della Fondazione, nonché di marchi, licenze, brevetti o altri elementi distintivi della Fondazione;

f) l'acquisizione in licenza o in uso, anche a titolo oneroso, di marchi, brevetti, metodi e diritti di proprietà intellettuale da terzi (ivi inclusi i Fondatori o società, ditte ed enti a loro riconducibili).

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di ulteriori attività secondarie, accessorie, connesse o strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo della Fondazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è impiegato per lo svolgimento delle attività statutarie ed è così composto:

A) Fondo di dotazione iniziale, nella misura di euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero), incrementabile mediante successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari, effettuati dai Fondatori, Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;

B) Fondo di gestione, impiegato sia per il funzionamento

dell'ente e il raggiungimento dei suoi scopi statutari sia per l'eventuale ricostituzione del Fondo di dotazione, composto in particolare da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- contributi, o importi ad altro titolo, attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
- ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie, connesse e strumentali;
- beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- altre attività senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione.

L'impiego del Fondo di gestione per la ricostituzione del Fondo di dotazione è deliberato dall'Organo Amministrativo della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo legale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la

prosecuzione dell'attività in forma di associazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

L'apporto necessario alla ricostituzione del patrimonio minimo della Fondazione può provenire anche da soggetti terzi, tra cui nuovi donatori, enti sostenitori, soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, ove previsto, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. Per comprovate esigenze, il termine di approvazione può essere spostato al 30 (trenta) giugno.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine, essi dovranno presentare richiesta scritta al Presidente della Fondazione con preavviso di almeno cinque giorni. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e/o dell'organo di controllo. In ogni caso, non potrà essere tratta copia dei libri sociali.

ART. 8 FONDATORI

8.1 I Fondatori sono coloro che hanno costituito la Fondazione attraverso il conferimento iniziale al Fondo di dotazione.

8.2 I Fondatori assumono un impegno di riservatezza verso la Fondazione e si impegnano a rispettarne il Codice etico approvato dall'Organo Amministrativo.

8.3 Il mancato rispetto dell'impegno di riservatezza o del Codice etico comporta l'estromissione dei Fondatori dalla Fondazione e da ogni rapporto con essa. L'estromissione dei Fondatori è promossa dal Presidente della Fondazione e viene deliberata dall'Organo Amministrativo.

ART. 9 PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di

denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I Partecipanti assumono un impegno di riservatezza verso la Fondazione e si impegnano a rispettarne il Codice etico approvato dall'Organo Amministrativo; il mancato rispetto dell'impegno di riservatezza o del Codice etico comporta l'estromissione dei Partecipanti dalla Fondazione e da ogni rapporto con essa.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato che deve contenere anche una proposta di valutazione certificata degli apporti diversi dal denaro. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 L'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 10 DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che, oltre a non adempiere all'obbligo di rispetto dell'impegno di riservatezza e al Codice etico ai sensi dell'art. 9, entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre), non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Nel caso di enti o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi. All'atto del recesso, il Fondatore perde la qualifica e i relativi diritti di nomina, nonché la partecipazione negli organi e nelle strutture della Fondazione, ma il patrimonio dallo stesso conferito in qualsiasi forma resta sempre di proprietà della Fondazione e non può mai essere restituito.

ART. 11 ORGANI E STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente;
- l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione od Organo Amministrativo monocratico);
- i Comitati e gli altri organi di coordinamento e supporto comunque denominati, previsti dal Regolamento interno;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di Controllo e, ove previsto, il Revisore legale dei Conti.

11.2 La struttura della Fondazione, ivi incluso l'Organigramma, è contenuta nel Regolamento interno.

ART. 12 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

12.1 La carica di Presidente in prima nomina spetta, a tempo indeterminato, al Fondatore individuato nell'atto costitutivo.

12.2 In mancanza, per rinuncia o altra causa di estinzione, il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, per la durata specificata in delibera.

12.3 Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

12.4 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, consulenti o altre figure di supporto.

12.5 Il Presidente della Fondazione:

- sovrintende alla direzione amministrativa e al coordinamento delle attività della Fondazione e sottoscrive contratti, accordi e altri atti ufficiali in nome e per conto della Fondazione;
- predispone il regolamento interno della Fondazione dandone informativa al Consiglio di Amministrazione;
- sviluppa e cura le relazioni con privati, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, associazioni e altri enti del terzo settore e altri organismi, per promuovere gli scopi della Fondazione e anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle attività o di singole iniziative della Fondazione;
- propone all'Organo Amministrativo gli obiettivi e i programmi annuali della Fondazione e formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- istituisce i Comitati e gli altri organi di coordinamento e supporto e ne determina la composizione e i compiti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione l'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- nomina, ove del caso, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- dispone l'assunzione dei dipendenti, nonché l'inquadramento dei collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- promuove l'espromissione dei Fondatori ai sensi dell'art. 8, l'azione di decadenza dei partecipanti ai sensi dell'art. 9, nonché, ove del caso, ogni altra azione di esclusione verso soggetti esterni alla Fondazione ovvero disciplinare verso soggetti interni;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo, qualora non rientri tra le sue prerogative statutarie, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. In mancanza, la funzione vicaria del Presidente è attribuita al consigliere più anziano. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 13 COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

13.1 L'Organo Amministrativo può essere costituito da un Consiglio di Amministrazione o da un Organo Monocratico.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto, in prima nomina, dai fondatori individuati nell'atto costitutivo. Salvo quanto diversamente stabilito nell'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri che possono restare in carica da tre a cinque esercizi dalla nomina (cessando con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata della nomina) e possono essere rinominati.

13.3 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con delibera a maggioranza. I componenti così nominati, che, in caso di rinuncia da parte dei fondatori, possono essere individuati tra i partecipanti o altri terzi, restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata della nomina e possono essere rinominati, salvo il caso del Presidente, la cui durata può essere anche a tempo indeterminato secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.

13.4 Con apposita delibera adottata a maggioranza, il Consiglio di Amministrazione può stabilire il numero dei propri componenti e la relativa durata, fermo quanto indicato al comma precedente per la durata del Presidente di prima nomina.

13.5 Al termine del mandato i membri del nuovo Consiglio sono designati con delibera adottata a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione uscente che può in alternativa nominare un Organo di

Amministrazione monocratico, con durata anche a tempo indeterminato.

13.6 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

13.7 L'Organo Amministrativo, per quanto di competenza, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.8 In particolare, l'Organo Amministrativo:

- approva il Codice etico;
- predispone i programmi e gli obiettivi;
- predispone e approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- determina i compensi degli organi della Fondazione;
- nomina l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina il Revisore legale dei Conti, ove previsto;
- delibera in ordine all'espromissione dei Fondatori ai sensi dell'art. 8, all'azione di decadenza dei partecipanti ai sensi dell'art. 9, nonché, ove del caso, a ogni altra azione di esclusione verso soggetti esterni alla Fondazione ovvero disciplinare verso soggetti interni;
- delibera in ordine alle modifiche statutarie, anche inerenti allo scopo e alle finalità della Fondazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

13.9 L'Organo amministrativo, qualora non monocratico, è convocato

d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti gli altri componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente più anziano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

13.10 L'Organo amministrativo, qualora non monocratico, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, del componente più anziano.

13.11 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente più anziano.

13.12 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.13 Delle riunioni dell'Organo amministrativo, qualora non monocratico, è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Organo medesimo e dal segretario, e raccolto in un apposito libro delle decisioni dell'Organo amministrativo. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo monocratico sono annotate nel medesimo libro.

13.14 Ai componenti dell'Organo amministrativo, salvo rinuncia, spetta un compenso correlato al lavoro svolto. Agli stessi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

14.1 I componenti dell'organo di controllo sono nominati dall'Organo amministrativo e scelti tra professionisti iscritti negli appositi albi o registri. L'organo di controllo può essere monocratico.

14.2 L'organo di controllo può partecipare alle riunioni dell'Organo amministrativo e, in generale, può svolgere la propria attività anche mediante strumenti da remoto.

14.3 All'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

14.4 Nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo nomina anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice

del Terzo settore.

ART. 15 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

15.1 L'Organo amministrativo, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari.

15.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, l'Organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri e, il patrimonio che residuerà dalla liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 CLAUSOLA DI RINVIO

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.